



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale acquisti e appalti
Area Lavori immobili strumentali

Oggetto: Lavori per la sostituzione dell'unità di trattamento dell'aria e per l'adeguamento normativo, relativi all'impianto di climatizzazione uffici della DCOSI siti in Roma – Viale della Civiltà del Lavoro 46.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c, del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016. CUP F84H17000400005 - CIG: 7242944A76.

Premessa.

La presente lettera d'invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MePa e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la presente lettera d'invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso l'abilitazione al MePa. I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su MePa.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. RS30/434/2017 del 07.11.2017.

CUP: F84H17000400005 - CIG: 7242944A76

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dott. Ing. Alberto Maria Grossi Viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma

PEC: albertom.grossi@postacert.inps.gov.it

Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 31 maggio 2017.

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato speciale d'Appalto parte I (normativa) e parte II (specialistica);
- b) Elaborati grafici;
- c) Computo metrico;
- d) Elenco prezzi unitari;
- e) Piano di sicurezza e di coordinamento comprensivo del computo degli oneri per la sicurezza, degli elaborati grafici e del cronoprogramma dei lavori;
- f) Piano di manutenzione dell'Opera

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **ore 12.00 del 22.12.2017.**

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dell'unità di trattamento dell'aria e per l'adeguamento normativo, relativi all'impianto di climatizzazione degli uffici della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi (DCOSI), siti in Roma - Via della Civiltà del lavoro, 46. Più in particolare, il progetto riguarda opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla trasformazione completa ed alla razionalizzazione dell'esistente impianto di climatizzazione, con sostituzione ex novo dell'unità di trattamento dell'aria primaria e modifiche distributive delle linee di alimentazione del circuito fan coils, comprese le opere edili e di impiantistica elettrica accessorie
2. Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma.
3. L'appalto è costituito da unico lotto funzionale, in base alla definizione dell'art. 3 comma 1 lett. qq) del D.lgs. 50/2016, poiché la sua esecuzione è tale da assicurare la piena fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre eventuali parti. In ogni caso l'importo dei lavori consente la partecipazione anche a micro, piccole e medie imprese.
4. La durata prevista è fissata in giorni **317 (trecentodiciassette)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.
5. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta a **€ 940.800,57** (diconsi euro novecentoquarantamilaottocento/57), di cui **€ 824.741,01** (diconsi euro ottocentoventiquattromilasettecentoquarantuno/01) per lavori e **€ 116.059,56** (diconsi euro centosedicimilazerocinquantanove/56) per oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.
6. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a **€ 824.741,01** (diconsi euro ottocentoventiquattromilasettecentoquarantuno/01).
7. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a **€ 240.226,39 (Euro duecentoquarantamiladuecentoventisei/39).**

8. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
- a. Categoria di opere specialistiche "Impianti termici e di condizionamento" "OS 28" – classifica II – Prevalente;
 - b. Categoria di opere specialistiche –Impianti elettrici e speciali- a qualificazione non obbligatoria (importo < 150.000,00 €; importo > 10% del totale); l'eventuale possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 in classifica I garantisce il possesso dei requisiti di partecipazione - Scorporabile – Avvalimento non ammesso;
 - c. Categoria di opere generali "Edifici civili e industriali" "OG 1" – classifica I – Scorporabile
9. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 10/11/2016 n. 248, le lavorazioni di cui alla categoria specializzata "OS28" possono altresì essere eseguite da Operatori in possesso dell'attestazione SOA per la Categoria di opere generali "Impianti tecnologici" "OG 11" – classifica II, dotate dei requisiti di cui al D.M. 37/08.
10. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 del Codice.
11. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al **20%** (dicesi **ventiperceto**) del valore del contratto. A garanzia dell'anticipazione l'operatore dovrà presentare apposita fideiussione secondo le prescrizioni previste dall'articolo sopracitato nonché dall'art. 14 del CSA.
13. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'Appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie di natura amministrativa e contabile, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a **60** (diconsi **sessanta**) giorni.
14. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
15. Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
16. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Soggetti ammessi alla gara.

1. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MePa per la categoria OS28 e invitati a presentare offerta, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti come:
 - a) Operatori economici con identità monosoggettiva di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative], b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - b) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] e g) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché di quelle prescritte nella presente lettera di invito.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.

3 Condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati al bando MePa nella categoria OS28 opere specialistiche di "Impianti termici e di condizionamento" classifica II che abbiano ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA. Tale abilitazione garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero nelle
 - a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, **non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che -comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.
3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane/consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
5. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
6. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.
7. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
8. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
9. Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del Codice è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
10. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

1. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePa in fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

1. La documentazione di gara viene trasmessa direttamente ai concorrenti attraverso la R.d.O. su MePa, firmata digitalmente.
2. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie, il sopralluogo è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa espressa di esclusione** dalla procedura di gara.

3. Le offerte degli Operatori dovranno essere corredate dall'attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito *in situ*; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione solo se l'avvenuta effettuazione del sopralluogo assistito è accertata d'ufficio e se tale condizione risulta agli atti della Stazione appaltante.
4. L'effettuazione del sopralluogo assistito dovrà essere preventivamente concordata inviando una richiesta -formulata esclusivamente a mezzo posta elettronica in lingua italiana - da inviare ai soggetti designati: Geom. Franco Sebastiano Cavallari (tel. 06 5905 4628 – e mail francosebastiano.cavallari@inps.it) e il sig. Marco Marini (tel. 06 5905 5062 – e mail marco.marini@inps.it). Nella richiesta dovranno altresì essere indicati -oltre al recapito postale- anche i recapiti fax e di posta elettronica ordinaria al fine di consentire l'inoltro della comunicazione della fissazione della data del sopralluogo assistito ove – per motivi tecnici – si verifichi la mancata ricezione di tale comunicazione da parte della utenza PEC del destinatario.
5. La richiesta di cui al punto precedente dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **29 novembre 2017**; tale termine ha natura **perentoria** per cui tutte le richieste che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione e per esse non si darà luogo alla fissazione del giorno del sopralluogo assistito.
6. Il sopralluogo assistito deve essere comunque effettuato entro il termine **perentorio** del **04 dicembre 2017**.
7. Il sopralluogo potrà essere effettuato:
 - da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'Operatore, munito di documento di identità e di copia del certificato C.C.I.A.A. o di altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta;
 - da soggetto diverso da quelli sopra elencati, purché dipendente dell'Operatore economico concorrente e munito di apposita delega allo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, la quale dovrà contenere anche una dichiarazione di responsabilità resa dal rappresentante legale che attesti la predetta qualità di dipendente in capo al delegato. Tale delega dovrà essere predisposta preferibilmente mediante compilazione del modello Allegato C "Attestato di sopralluogo", il cui form è accluso al presente Disciplinare, e consegnato alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle operazioni di sopralluogo;
 - da procuratore non dipendente purché dalla procura emerga la legale rappresentanza dello stesso.
8. La persona incaricata ad effettuare il sopralluogo non potrà rappresentare più di un Operatore.
9. All'atto del sopralluogo assistito ciascun Operatore dovrà consegnare, in duplice copia, il modello Allegato C "Attestato di sopralluogo", che sarà sottoscritto -a conferma dell'avvenuta presa visione- sia dall'incaricato dell'Operatore sia dal funzionario incaricato dall'Istituto, che ne annoterà il rilascio su apposito registro.
10. Al termine delle operazioni l'Istituto rilascerà alla persona incaricata del sopralluogo copia di tale attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.
11. In caso di RTI, di GEIE, di aggregazione di imprese di rete o di consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un solo incaricato per tutti gli Operatori raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i legali rappresentanti dei suddetti Operatori: la mancanza di tale delega sottoscritta da tutti gli Operatori non consentirà l'effettuazione del sopralluogo assistito.

12. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'Operatore consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura preferibilmente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC al RUP all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: albertom.grossi@postacert.inps.gov.it entro il giorno **7 dicembre 2017**. Resta ferma la facoltà di inoltrare le richieste di chiarimenti tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

1. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, entro il giorno **13 dicembre 2017**.
2. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MEPA nonché, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).
4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

1. La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante procedura MePa secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di contratto, indicate con la presente lettera di invito.
2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 49, 83, comma 3, 86 e 90 commi 8 e 9 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.
 5. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, rimanendo ad esclusivo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
 6. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla presente lettera d'invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
 7. Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.
 8. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 8 del presente documento.

8. Offerte irregolari e soccorso istruttorio.

1. Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePa l'operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione è già valso quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d'oneri Consip.
2. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'Allegato A / DGUE, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
3. Il soccorso istruttorio, inoltre, non può essere applicato all'offerta economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
4. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione via PEC, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

9. Comunicazioni.

1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Mepa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice.
2. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
5. In caso di avvalimento, le comunicazioni sono inviate all'offerente ed all'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 co.9 del Codice.

10. Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo del Codice, il subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 e dell'art. 105 comma 5 e del D.M. n. 248/2016, per la sola categoria di opere specialistiche -Impianti elettrici e speciali- a qualificazione non obbligatoria (importo < 150.000,00 €; importo > 10% del totale)

l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 in caso di subappalto, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal comma 13 lettere a) e c) del precitato decreto legislativo.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice il soggetto aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori compresi nel contratto purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Nell'ipotesi in cui il subappalto abbia ad oggetto una o più attività tra quelle indicate al comma 53, dell'art. 1 della Legge 190/2012, è obbligatoria l'indicazione in sede di Offerta di una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.
7. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre 2016.
8. Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. Ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del codice l'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da

ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

10. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
11. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
12. L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
13. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
14. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Cauzioni e garanzie richieste.

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito, e pertanto pari ad almeno € 18.816,01 (Euro diciottomilaottocentosedici/01), salvo quanto previsto ai successivi commi.
2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
3. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
 - a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) **in contanti**, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, **con bonifico, in assegni circolari**, con versamento intestato a "**INPS - Direzione Generale - Entrate varie**", presso i seguenti istituti di Credito:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia n. 15 - Via dell'Arte, n. 3-3/A - 00144 Roma, Conto corrente n. 4090 IBAN IT04D 01030 03215 0000 0000 4090
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, Agenzia n. 15 - Viale Civiltà del Lavoro, n. 79 - 00144 Roma, Conto corrente n. 50 IBAN IT73K 08327 03210 0000 0000 0050;

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

4. In caso di garanzia provvisoria costituita sotto forma di fideiussione questa potrà essere rilasciata, a scelta del concorrente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La stessa dovrà:
- a. avere come beneficiario l'INPS;
 - b. essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice)
 - c. essere firmata digitalmente ed essere specificatamente riferita alla gara in oggetto;
 - d. avere efficacia per almeno **360** (diconsi trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - e. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi immediatamente successivi alla scadenza di cui al precedente punto d), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - f. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione-dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
 - g. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero ad Operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata e sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

- h. recare la sottoscrizione del garante.
 - i. prevedere espressamente:
 - i. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - iii. la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
6. L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria, di cui agli artt. 103 e del Codice, per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
7. Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- oppure
- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo e terzo applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
 - un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure
 - un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
8. Per fruire dei benefici di cui al precedente punto, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
9. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

10. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
11. Si precisa che:
- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in RTI verticale ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
12. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
13. Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice.
14. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:
- a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 20 del CSA;
 - b) **fideiussione a garanzia dell'anticipazione**, ove richiesta dall'operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35 comma 18 del Codice;
 - c) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 103 comma 7, del Codice, ed ai sensi dell'art. 21 del CSA, che assicuri la Stazione appaltante contro:
 - i. danni di esecuzione (CAR), con un massimale pari ad € 500.000,00, e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
 - ii. responsabilità civile (RCT) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro;
 - iii. RCO: Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro;

12. Pagamento a favore dell'Autorità.

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a **€ 80,00** (diconsi euro **ottanta/00**) scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2017).
2. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore economico dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
3. La mancata allegazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.

1. Il possesso della certificazione SOA è dimostrato attraverso il conseguimento della abilitazione al MePa secondo il Capitolato d'Oneri specifico e i relativi allegati.
2. Per quanto attiene alle lavorazioni relative alla Categoria di opere specialistiche -Impianti elettrici e speciali- a qualificazione non obbligatoria (importo < 150.000,00 €; importo > 10% del totale) l'eventuale possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 in classifica I garantisce il possesso dei requisiti di partecipazione. In mancanza gli operatori partecipanti o, l'Operatore che materialmente eseguirà le opere dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del DPR. 207 del 2010.
3. Per quanto attiene ai lavori di natura impiantistica, ai fini dell'esecuzione del contratto, l'Operatore risultato aggiudicatario o, per lui, l'Operatore che materialmente eseguirà le opere dovrà essere in possesso del requisito di esecuzione, di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in mancanza del quale l'Istituto non procederà alla stipula del contratto.

14. Criterio di aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, in quanto *le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite nel Capitolato speciale (CSA), in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo.*
2. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci.

15 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre entro le **ore 12.00 del 22 dicembre 2017** la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePa.
"A - Documentazione amministrativa";
"B - Offerta economica".
2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

16. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa".

1. Qualunque sia la idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell'Operatore alla presente procedura di gara, nella sezione "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione

I. Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (Allegato A/DGUE) nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti richiesti in capo agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub A*, alle presente lettera d'invito.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- ✓ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- ✓ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- ✓ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. del 26 ottobre 2016 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza.) Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. n. 56/2017, i

procuratori generali e gli institori rientrano tra i soggetti muniti di legale rappresentanza ai fini di cui sopra;

- o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.AC. del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e., institori e procuratori *ad negotia*), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre

anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* A alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

Qualora siano richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal Bando di abilitazione Me.Pa, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;

- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 5, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub A* alle presente lettera d'invito, da intendersi parte integrante della stessa.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle linee guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016.

Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato *sub A* alle presente lettera d'invito.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

Si precisa che:

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
 - tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l'esplicito impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di

dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato sub A alle presente lettera d'invito;

- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato sub A alla presente lettera d'invito.
- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
 - in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato sub A alla presente lettera d'invito.
- Nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
 - la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete:
 - se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito -con modificazioni- dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del precitato d.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli Operatori aderenti all'aggregazione di rete che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la funzione di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero -in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi- da ognuno degli Operatori aderenti all' aggregazione di rete che partecipa alla gara.

II) "PASOIE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al subappalto necessario, anche il PASOIE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice_in caso di subappalto necessario;

III) documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 11

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito. A tal riguardo, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di firma digitale, il documento comprovante la prestazione della garanzia provvisoria potrà essere prodotto in forma cartacea, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte indicato sul sistema, all'indirizzo: **INPS - CENTRALE ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI, Area Centro Servizi - Settore Movimento Corrispondenza - Piano Ammezzato, Stanza A12, Via Ciro il Grande 21 - 00144 - Roma (EUR)**. In tal caso, il suddetto documento dovrà essere contenuto all'interno di un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione della presente procedura, oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, e potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i, ovvero dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;

IV) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al precedente punto III), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea. Quanto previsto nel presente paragrafo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

V) dichiarazione rilasciata secondo il modello allegato C "**Attestato di sopralluogo**" dalla Stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;

VI)ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità fissato nella misura di **€ 80,00 (euro ottanta/00)** di cui al paragrafo 12 della presente lettera d'invito di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

VII) (in caso di avvalimento)

1. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A - Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
2. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l'utilizzo del *form* di cui all'allegato *sub D* della presente lettera d'invito. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 1, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II lett. a) e b), e nelle parti III, IV) e VI). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato D alla presente Lettera di invito.
3. Al riguardo, si richiama l'art. 89, comma 11, del Codice, ai sensi del quale "Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori". Tali opere sono individuate dal D.M. n. 248/2016 che, all'art. 1, comma 2 ribadisce che "Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori".

VIII) (nel solo caso di ricorso al subappalto), la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:
- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente;
 - nel caso in cui il subappalto riguardi una o più attività tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub A alla presente lettera di invito;
 - dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato A alla presente Lettera di invito;
- b) *nel caso in cui l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190* le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all'insussistenza

dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all'allegato E alla presente Lettera di invito;

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, III, IV ove pertinente e VI).

In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato E alla presente Lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovrà comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato E alla presente Lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive e/o il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

IX) Copia del CSA firmato digitalmente per accettazione.

2. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli Operatori consorziati;
- ii. dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa esclusivamente in nome e per conto proprio.

Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'Operatore mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con indicazione dell'Operatore designato quale capogruppo.
- ii. dichiarazione in cui si indica la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante:
 - 1. l'Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE;
 - 3. la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori la rete concorre: relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- iii. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Operatori che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte da singoli Operatori della rete.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, con l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori aggregati.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, recante l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori di rete.

(ovvero, in alternativa)

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata

autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori della rete.
3. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione della domanda.
 4. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

17. Contenuto della Busta ""B- Offerta economica".

1. Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito, oltre al modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, anche il Modello Allegato B "**Dati complementari dell'offerta**" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo complessivamente offerto per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto dei costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso unico percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, offerto rispetto al suddetto prezzo globale posto a base di gara.
2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e l'indicazione dell'incidenza delle spese generali relative all'appalto, espressa in percentuale;
3. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto I del precedente articolo 16.
4. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.
5. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
6. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
7. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e l'indicazione del prezzo complessivamente offerto, il ribasso percentuale prevarrà sul prezzo complessivo e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto prezzo complessivo, fermo restando il ribasso percentuale offerto.

8. In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
9. In caso di discrepanza tra l'importo complessivo riportato nell'allegato B "Dati complementari dell'offerta" e l'importo complessivo riportato nel modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, prevarrà quest'ultimo.
10. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **2** (diconsi **due**). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
11. L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

18. Procedura di aggiudicazione.

1. La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica categoria e per la specifica R.d.O..
2. In data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il R.U.P. o la commissione giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio del criterio da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, di cui al comma 2, dell'art. 97 del Codice.
3. Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso", aggiornato al 19 luglio 2017.
4. La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.
5. L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10 (diconsi dieci).
6. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
7. Si procederà poi all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.
8. All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e si decreterà la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.
9. Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

10. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
11. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.
12. Le informazioni relative alla aggiudicazione della procedura, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.

19. Ulteriori disposizioni.

1. Si precisa che tutti i documenti presentati dagli operatori economici concorrenti sulla piattaforma Mepa dovranno essere firmati digitalmente.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.
3. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 ultimo periodo del Codice l'offerta vincherà l'Operatore aggiudicatario per almeno **360** (diconsi **trecentosessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 7 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.
7. Ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione appaltante.
8. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
9. Nel caso in cui l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, abbia dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del **10%** (dicesi **dieci per cento**) del valore del contratto, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno il cui soddisfacimento è

garantito dalla cauzione definitiva. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

10. Ad eccezione dell'Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara.

20. Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di **Roma**, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (recante il «**Codice in materia di Protezione dei Dati Personali**»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è espressamente richiesto ai fini della gara, si precisa che titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE.
2. Responsabile del trattamento dei dati conferiti è l'Ing. Alberto M. Grossi, in qualità di RUP della presente procedura di gara, che potrà avvalersi di suoi incaricati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Caridi

Allegati:

- Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- Allegato B: Dati complementari dell'offerta
- Allegato C: Modello attestato di sopralluogo
- Allegato D: Modello Dichiarazione di avvalimento dell'Impresa ausiliaria
- Allegato E: Modello Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore